Bergamo, 29 novembre 2012

Spett.

Delegazioni Sindacali di Gruppo

Oggetto: Accordo Quadro del 29.11.2012 – Politiche in materia di occupazione

A fronte delle uscite di personale che si realizzeranno in applicazione del piano di esodo riferito all’Accordo Quadro del 29.11.2012, il Gruppo procederà nel corso del periodo 2013 – 2015, alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro temporaneo già in essere nel Gruppo, nonché all’inserimento di ulteriori risorse con contratti di lavoro anche non a tempo indeterminato.

Detti inserimenti e stabilizzazioni avverranno in misura complessiva minima di nr. 240unità nell’arco di periodo, in ragione delle cessazioni conseguenti all’attuazione del predetto piano; le stabilizzazioni avverranno di norma presso la Società in cui è radicato l’attuale rapporto di lavoro, mentre i nuovi inserimenti saranno effettuati in misura proporzionale agli esodi registrati presso ogni singola Azienda.

Le Aziende si rendono disponibili per un incontro finalizzato alla puntuale individuazione, secondo i principi di cui sopra, della collocazione societaria degli inserimenti previsti.

La positiva valutazione dei lavoratori rappresenta condizione necessaria per l’inserimento, con priorità, in base alle esigenze che si produrranno sui territori, riconosciuta alle risorse che hanno maturato maggiore permanenza all’interno del Gruppo.

Il Gruppo conferma inoltre l’impegno, per la copertura del futuro fabbisogno di organico, al ricorso in via prioritaria al bacino di lavoratori che abbiano già positivamente collaborato all’interno del Gruppo medesimo con contratti di lavoro non a tempo indeterminato, con priorità a coloro che hanno cessato il contratto a partire dal 1.6.2012.

Per le assunzioni a tempo indeterminato, si conferma il ricorso, ricorrendone i requisiti, al Fondo per l’Occupazione di cui all’art. 12 dell’Accordo 19.1.2012 di Rinnovo del CCNL 8.12.2007.

Con riferimento al predetto Fondo per l’Occupazione, non appena specificati termini e criteri di versamento dei contributi di cui al citato art. 12, 2° comma, saranno definite anche per il nostro Gruppo le modalità di adesione da parte del management e di versamento del relativo contributo, secondo i criteri indicati dall’ABI.

In caso di stabilizzazione/inserimento di contratti non a tempo indeterminato, il servizio già prestato presso Banche/Società del gruppo, sarà computato, ad ogni fine connesso all’anzianità aziendale.

Distinti saluti.

UBI Banca Scpa